



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Delibera di C.C. 40 del 31/07/2023



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Calendario e orari

Art. 5 – Prenotazione matrimonio civile

Art. 6 – Allestimento ed addobbi

Art. 7 – Norme di comportamento

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 10 – Danni e responsabilità

Art. 11 – Fonti normative

Art. 12 – Entrata in vigore



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art.106 all'art.116 del codice civile.

Articolo 2 – Funzioni I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale di Stato Civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, in conformità con l'ordinamento dello Stato Civile. L'ufficiale dello stato civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. n.396/2000.

Articolo 3 – Luogo della celebrazione La "casa comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili nella casa comunale sono: Sala del Consiglio Comunale, Sala Giunta, Ufficio del Sindaco o area verde antistante il municipio in quanto "pertinenza funzionale" dell'edificio municipale ai sensi degli artt.817-819 del codice civile.

Il Sindaco, per esigenze organizzative, può autorizzare anche l'utilizzo di altri locali all'interno del Municipio. L'uso della sala per le esigenze dell'Amministrazione è in ogni caso prioritario rispetto a richieste per cerimonie di matrimoni civili.

La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare ogni altra sede ritenuta idonea per la celebrazione dei matrimoni civili ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.396/2000: i luoghi diversi dalla sala consiliare assumono la denominazione di "casa comunale" e rimangono nella disponibilità continuativa del Comune esclusivamente per un tempo congruo alla celebrazione dei matrimoni.

Articolo 4 – Calendario ed orari

I matrimoni non possono svolgersi oltre le ore 19:00. Il calendario delle disponibilità (data/ora) dei locali in oggetto è a disposizione presso l'ufficio di Stato Civile.

I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni:

- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- il sabato precedente la Pasqua
- il giorno di Pasqua
- il giorno dopo Pasqua (Pasquetta)
- il 25 aprile, Festa della Liberazione
- 1 maggio, Festa del Lavoro
- 2 giugno, Festa della Repubblica
- 13 giugno patrono
- 15 agosto, Ferragosto
- 1 novembre, Festa dei Santi
- 2 novembre, Commemorazione dei defunti
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 24 dicembre, vigilia di Natale
- 25 dicembre, Natale
- 26, Santo Stefano
- 31 dicembre, San Silvestro,
- il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale se già nota al momento della prenotazione;
- in occasione di eventuali ulteriori disposizioni dell'Amministrazione comunale (es. rimodulazione giornate di apertura al pubblico nel periodo estivo (chiusura degli uffici al sabato) oppure autorizzazione chiusura uffici comunali in occasione di "ponti")

Per la scelta della data/ora di celebrazione rispetto agli spazi disponibili si tiene in considerazione la manifestazione di volontà delle coppie e, in caso di eventuali opzioni coincidenti, il criterio cronologico.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Tempo di occupazione "casa comunale":

- matrimoni celebrati durante l'orario di apertura al pubblico: ciascuna celebrazione non potrà superare 1 ora: in ogni caso, la sala/giardino di pertinenza, o altro luogo individuato dalla Giunta Comunale, dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi, ecc...) entro l'orario di chiusura al pubblico degli uffici comunali;
- matrimoni celebrati fuori orario di apertura al pubblico: ciascuna celebrazione non potrà superare 1 ora e 30 minuti e in ogni caso, la sala/giardino di pertinenza, o altro luogo individuato dalla Giunta Comunale, dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi, ecc...) entro tale termine. La celebrazione fuori dagli orari di apertura al pubblico è consentita previa richiesta degli interessati e pagamento delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

Articolo 5 – Prenotazione matrimonio civile

Coloro che intendono celebrare matrimonio civile devono presentare domanda per la prenotazione dell'evento contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio e comunque almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda; Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, la domanda ed il relativo pagamento sono effettuati presso l'Ufficio individuato dall'Amministrazione. Contestualmente alla concessione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe laddove stabilite. Il mancato pagamento entro il termine di 7 giorni antecedenti il matrimonio implica rinuncia da parte dei richiedenti.

In caso di indisponibilità dei locali, dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili.

Articolo 6 – Allestimento ed addobbi

Gli sposi possono allestire la sala di celebrazione, a propria cura e spese, con addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente rimossi. Gli addobbi vanno appoggiati solamente sui tavoli della sala e/o sul pavimento. Qualora la cerimonia si svolga nel giardino di pertinenza della casa comunale, anche in tal caso gli addobbi dovranno essere collocati sul pavimento e su appositi sostegni previsti a cura degli sposi, nel rispetto del contesto floreale/architettonico già presente. La tempistica per l'allestimento deve essere concordata con l'ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima della celebrazione del matrimonio: in ogni caso l'allestimento deve essere fatto nel rispetto del patrimonio artistico. Il Comune di Vigarano Mainarda si intende comunque sollevato da eventuali responsabilità legate alla custodia di arredi o altro temporaneamente depositati dagli sposi all'interno di locali comunali ai fini della cerimonia. Non è consentito l'eventuale allestimento di buffet e/o servizio di catering all'interno della sala consiliare e del giardino di pertinenza.

Articolo 7 – Norme di comportamento

La celebrazione di matrimonio è un'attività di carattere istituzionale esercitata dal rappresentante dell'Amministrazione nelle sue pubbliche funzioni ed in tal senso gli sposi sono responsabili per se stessi e per i propri invitati del mantenimento di un comportamento adeguato e rispettoso del luogo istituzionale scelto. Per tali motivazioni la cerimonia deve tenersi nei tempi stabiliti (1 ora durante l'orario di apertura al pubblico e 1 ora e minuti 30 fuori orario di apertura al pubblico).

E' vietato l'uso di riso nella Sala di Consiglio, nel giardino di pertinenza e nel porticato interno della sede municipale, nonché nell'ufficio del Sindaco e nella Sala di Giunta. In particolare non è consentito lanciare riso o altri materiali bene augurali prima, durante e al termine della cerimonia. Inoltre è vietato appendere alle porte e/o alle pareti fiori o altro. Infine è vietato appoggiare apparecchiature fotografiche od altri oggetti sul mobilio o sul pavimento della Sala di Consiglio salvo preventiva autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile. Eventuali iniziative particolari di qualsiasi natura che non rientrino nell'accompagnamento musicale con riproduzione cd o dispositivo equivalente, devono essere autorizzate dall'Ufficio di Stato Civile previa comunicazione con un anticipo di almeno 1 settimana dalla data di celebrazione. Allo stesso modo vanno preventivamente segnalate all'Ufficiale di Stato Civile eventuali attività che gli sposi intendano organizzare



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

all'esterno della sede di celebrazione, per una verifica di fattibilità in generale ed in particolare con riferimento ad eventi organizzati dall'Amministrazione comunale stessa. In tutti i casi competono comunque esclusivamente agli sposi le pratiche per eventuali autorizzazioni amministrative (suolo pubblico, autorizzazioni per accessi particolari, ...). La celebrazione del matrimonio nella sala del Consiglio comunale non vincola in alcun modo l'Amministrazione rispetto all'utilizzo degli spazi circostanti per manifestazioni o eventi.

Articolo 8 – Tariffe

La Giunta Comunale provvederà ad approvare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

Art. 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 10 – Danni e responsabilità

Qualora si verificano danni alle strutture (locali, mobili, attrezzature, ...) utilizzate per la celebrazione, l'ammontare delle spese di ripristino delle stesse viene addebitato ad entrambi gli sposi.

Articolo 11 – Fonti normative

- Codice civile - D.P.R. n.396/2000
- D.Lgs. n.267/2000
- Statuto comunale

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.